Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 13 aprile — Numero 88

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino, deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze 1° dicembre 1913, 20 maggio 1914, 1° e 24 marzo 1916: zona delimitata verso il Po dalla strada di Casale, a partire dal confine del territorio fino al piazzale della barriera omonima, dal detto piazzale, dalla nuova cinta daziaria fino al piazzale della barriera di Moncalieri, dal detto piazzale e dalla strada di Moncalieri fino al confine del territorio.

Un esemplare del piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni quaranta a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 3.

Addivenendosi dal Comune alla formazione di nuove vie, slarghi, piazze, giardini e belvedere pubblici compresi nel piano o all'allargamento od alla sistemazione di vie, slarghi e piazzali ivi già esistenti, sarà dovuto dai proprietari confinanti o contigui, in conformità d

quanto è sancito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il contributo seguente:

Ciascuno dei proprietari confinanti con le piazze, coi giardini pubblici e coi belvedere dovrà cedere gratuitamente al Comune il terreno occorrente per tali piazze, giardini e belvedere per la larghezza di metri nove per ogni fronte di cui sia proprietario.

Per le vie l'obbligo della cessione gratuita del terreno stradale è stabilito nella metà della larghezza effettiva della via e di altri metri tre, in proiezione orizzontale, nel solo lato a valle per le strade a mezza costa, o in ambo i lati per le strade di culmine, da sistemarsi a scarpata, ove occorra, oppure in ampliamento delle banchine nei tratti in cui il terreno risultasse in piano e non occorresse quindi la scarpata.

In corrispondenza di slarghi di vie i proprietari frontisti dovranno cedere il terreno occorrente per una larghezza non superiore a metri nove, compresa l'eventuale scarpata come sopra.

Per la formazione delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere il Comune potrà occupare gratuitamente il terreno occorrente alle eventuali scarpate; però, a formazione compiuta, la delimitazione delle circostanti proprietà sarà determinata dagli allineamenti corrispondenti alle piazze, ai giardini pubblici ed ai belvedere.

Qualora un proprietario non possieda il terreno da cedere gratuitamente, agli effetti delle suddette disposizioni, per la sede di vie, slarghi, piazze, giardini o belvedere, sarà tenuto a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari confinanti colle vie, cogli slarghi, colle piazze e coi giardini o belvedere dovranno inoltre lasciare occupare l'area necessaria perchè il Comune possa costruirvi, ove occorrano, il muro di sostegno della scarpata e il muro di controripa, ma di tale area conserveranno la proprietà.

I proprietari di stabili contigui, ma non fronteggianti le vie, gli slarghi, le piazze, i giardini pubblici e i belvedere, saranno tenuti al contributo nella misura e nei termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo non potrà però mai superare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti della stessa località.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione del terreno destinato a vie, slarghi, piazze, belvedere e giardini pubblici, oltre le zone cedute gratuitamente dai proprietari, che il Comune dovesse corrispondere per la completa formazione delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e belvedere e delle relative scarpate, dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno stesso, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; vale a dire al valore effettivo del terreno secondo l'uso agricolo cui è realmente adibito all'atto dell'espropriazione, e se trattasi di terreno avente altra destinazione, il suo valore unitario sarà pari a quello medio dei terreni coltivi della località.

Tali criteri di valutazione saranno applicati anche ai terreni che il Comune agli effetti dell'art. 3 debba espropriare ad un proprietario per integrare la zona di confrontanza di altro proprietario che dovrà rimborsarne l'importo, nonchè ai terreni che, oltre le zone di confrontanza da cedersi gratuitamente, il Comune dovesse espropriare per l'allargamento o la sistemazione, in conformità del piano regolatore, di vie, slarghi, piazzali già esistenti.

Art. 5.

Nella esecuzione del piano il comune di Torino potrà valersi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Qualora per effetto dell'apertura di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici o belvedere taluni stabili parzialmente destinati a sede delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere, fossero ridotti a non avere più per i proprietari una utile destinazione o richiedessero lavori considerevoli per conservarli od usarne in modo profittevole, il Comune, a richiesta dei proprietari stessi, avrà l'obbligo di procedere alla espropriazione totale di tali stabili.

In tale caso di esproprio totale non sarà dal proprietario dovuto alcun contributo, ma per i terreni destinati a sede di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici o belvedere e relative scarpate si applicheranno i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 4.

Art. 7.

Tanto le strade private segnate nel piano quanto le altre strade private non potranno essere aperte al pubblico passaggio senza che abbiano almeno i requisiti di quelle di terza categoria e senza che prima siasene ottenuta l'autorizzazione dalla autorità comunale, in base a specifica domanda, corredata da apposito progetto, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Sulla domanda della maggioranza dei proprietari frontisti in ragione della superficie di terreno da adibirsi a sedime stradale, il Consiglio comunale potrà dichiarare obbligatoria la costruzione e la manutenzione delle strade private da aprirsi al pubblico passaggio e provvedere, ai sensi del presente decreto, all'occupazione del sedime stradale e all'esecuzione delle opere relative, salvo i conguagli ed i rimborsi da parte dei proprietari frontisti nella misura e con le garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Le disposizioni del presente articolo sono estese alle vie private già esistenti in quanto siano applicabili.

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni del piano che venissero riconosciute opportune dal Comune nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'onere gravante i fondi soggetti a contributo sotto forma di cessione di aree o in denaro, l'ipoteca legale a favore del Comune di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865 potrà essere accesa nei modi di legge su domanda del Comune fino alla concorrente del maggior valore accertato in elenco, salva riduzione od aumento a determinazione definitiva del contributo.

L'ipoteca legale a favore del Comune potrà anche essere inscritta per garanzia del rimborso dovuto allo stesso a norma del 5° capoverso dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 10.

Per l'esecuzione del presente decreto saranno deli-

berati dal Consiglio comunale di Torino il regolamento e le norme tecniche, da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 27 febbraio 1916, n. 285; 30 aprile 1916, n. 521; 22 ottobre 1916, n. 1454, e 24 agosto 1917, n. 1306 relativi alla costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visti il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756 e il Nostro decreto 26 giugno 1916, n. 830, relativi alla istituzione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e alla ripartizione dei servizi fra questo e il Ministero della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai membri di diritto del Consiglio superiore della marina mercantile è aggiunto un delegato del Commissariato dell'emigrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377, ed il regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, numero 865;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'art. 5 della legge sulla riserva navale 27 giugno 1909, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Tali titoli saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere conforme della Commissione suprema di avanzamento pei corpi militari della R. marina e determinati dal regolamento di cui all'art. 22 ».

Per conseguenza, all'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865, alle parole: « su conforme parere del Comitato degli ammiragli » è sostituito: « su conforme parere della Commissione suprema di avanzamento pei corpi militari della R. marina ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 luglio 1884, n. 4271;

Visto il Nostro decreto 10 giugno 1915, n. 883;

Visto il Nostro decreto 25 marzo 1917, n. 522;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I paragrafi n. 6 e 7 dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale n. 522, in data 25 marzo 1917, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

6. Comando militare marittimo di Brindisi: da Torre Specchia Grande, esclusa, a Punta Pietre Nere esclusa, comprese le isole Tremiti.

7. Dipartimento marittimo di Venezia: da Punta Pietre Nere, inclusa, sino al confine austriaco.

Art. 2.

Sono instituiti i Comandi di difesa marittima del Delta Padano, di Comacchio, di Ortona, di Tremiti, di Viesti, di Bari, di Otranto, di Gallipoli e di Cotrone, ai quali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'ordinamento e del regolamento approvati col decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915, numero 883.

L'assegnazione annua per spese di ufficio sarà, per ciascuno dei predetti comandi, di L. 300.

Art. 3.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 16 marzo 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 427 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, numero 5860, (serie 3ª) è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, fatto parte del personale di coperta, di macchina o di camera, di nave nazionale od estera di qualsiasi portata, sul mare o sui laghi.

2. Coloro che, per lo spazio di sei mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati od a traghetti interni della città, quando, per altri motivi, non debbano esservi soggetti.

3. Coloro che per lo spazio di sei mesi, abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia, o calafato, o carpentiere di galleggianti di mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione.

4. Gli operai addetti alle costruzioni di navi, agli armamenti navali guerreschi ovvero a costruzioni o riparazioni di macchine, caldaie o macchinari ausiliari di navi, o a costruzioni elettromeccaniche od aereonautiche navali, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 3.

5. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune.

6. I radiotelegrafisti navali.

7. Coloro che al momento della chiamata alla leva di terra della propria classe abbiano ottenuto dalla scuola navale superiore la laurea di ingegnere navale o dagli Istituti nautici la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale, come pure quelli che nel tempo sopraindicato si trovino regolarmente inscritti al 2° anno della detta scuola navale superiore o Istituti nautici ».

Art. 2.

Disposizione transitoria.

La disposizione di cui al n. 7 del precedente articolo relativa agli studenti della R. scuola navale superiore e degli Istituti nautici dovrà essere applicata anche agli inscritti della leva sui nati negli anni 1899 e 1900.

Art. 3.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 428 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visti il R. decreto 22 gennaio 1911, n. 78, che riordina la Commissione centrale dei valori per le dogane e i successivi RR. decreti 18 febbraio 1912, n. 148, e 1° febbraio 1914, n. 153, che ne modificano parzialmente la composiziene;

Visto il Nostro decreto in data 29 aprile 1917, n. 79, col quale viene provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero d'agricoltura e di quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Visto il Nostro decreto del 3 febbraio 1918, n. 238, che modifica le denominazioni delle Direzioni generali del Ministero delle finanze;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto 22 gennaio 1911, n. 78, modificato dai RR. decreti 18 febbraio 1912, n. 148, e 1° febbraio 1914, n. 153, è sostituito il seguente:

Art. 1. — La Commissione centrale dei valori per le dogane istituita per l'accertamento e la determazione dei valori delle merci adoperati nelle statistiche doganali, esistente presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro è composta nel modo seguente:

a) di direttori generali dell'agricoltura, delle foreste, delle dogane e imposte indirette;

b) il vice direttore generale delle dogane e imposte indirette preposto ai servizi tecnici delle dogane;

c) il direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale;

d) il capo dell'ufficio di politica economica e del commercio estero;

e) l'ispettore generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale;

f) l'ispettore generale dell'industria;

g) il direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

h) il capo di servizio degli approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato;

i) un ispettore dell'industria e del commercio;

j) due ispettori o ingegneri capi delle miniere;

k) un ispettore superiore delle foreste;

l) cinque componenti, scelti tra esercenti industrie o commerci, o fra altre persone di notoria competenza in materia di industrie e commerci ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere per l'ampliamento e sistemazione del porto di Napoli, contemplate nel progetto di massima 30 maggio 1917 dell'Ufficio speciale del genio civile pei lavori marittimi in Napoli, riconosciuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 493 del 15 agosto 1917; quelle occorrenti per la sistemazione della zona retrostante al porto e le altre per la costruzione di una scogliera di protezione di cui al progetto dello stesso Ufficio del genio civile in data 13 agosto 1917, approvato dal Consiglio superiore addì 16 agosto 1917.

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 8 febbraio 1918 tra il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro, in rappresentanza dello Stato, il Comune di Napoli, rappresentato dal sindaco, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, rappresentata dal direttore generale del Banco medesimo, la Camera di commercio di Napoli, rappresentata dal presidente, relativa alla esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate, a partire dall'esercizio finanziario 1919-920, le somme occorrenti per la esecuzione della detta convenzione in ragione di annue L. 8[illegible]0.000.

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, sino alla concorrenza delle somme disponibili dopo dedotte quelle occorrenti pei lavori contemplati dall'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 258, e per le altre opere che risultassero in corso alla data del presente decreto, dai fondi autorizzati dalla legge medesima. Successivamente sarà provveduto con la legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 4.

Per la esecuzione della convenzione di cui all'art. 2 è istituito in Napoli per la durata di anni sessanta un ente autonomo avente per iscopo:

a) il completamento dei lavori del porto di Napoli;

b) l'incremento degli impianti ed arredamenti del porto stesso,

c) di promuovere lo sviluppo d'industrie che ricavino o diano alimento al movimento marittimo di Napoli.

Art. 5.

L'ente è amministrato da un Consiglio di nove membri composto nel modo seguente:

1° il presidente, da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

2° un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, dei trasporti (ramo marittimo) ed uno della Direzione generale delle ferrovie dello Stato da nominarsi con decreto dei rispettivi ministri;

3° due membri eletti dal Consiglio comunale, un membro nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, ed uno dalla Camera di commercio di Napoli, tutti scelti fuori del proprio seno fra le persone specialmente competenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente resta in carica quattro anni; gli altri componenti il Consiglio si rinnovano per metà ad ogni biennio, e possono, come il presidente, essere riconfermati.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai componenti il Consiglio di amministrazione e a tutti gli impiegati governativi che siano eventualmente chiamati a prestar servizio presso l'Ente autonomo di cui all'art. 4.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di cui all'articolo precedente:

1° provvedere all'amministrazione dell'ente;

2° esercitare nei riguardi dell'appalto e della esecuzione delle opere portuali le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici, escluse quelle relative al collaudo dei lavori ed alle definitive liquidazioni di essi nei riguardi propri e degli enti chiamati a contribuire;

3° esercitare nei riguardi dei servizi portuali le attribuzioni di competenza del Ministero dei trasporti che con decreto Reale potranno essergli delegate;

4° coordinare, intesa la Commissione di cui all'articolo seguente, le attività degli altri uffici pubblici che attendono a servizi pel porto di Napoli, promovendo, ove occorra, dai competenti Ministeri gli opportuni provvedimenti;

5° assistere sia direttamente sia mediante concessionario l'esercizio di servizi nel porto, salva sempre l'approvazione del Ministero dei trasporti;

6° determinare, inteso il capitano del porto e la Camera di commercio, le tariffe di imbarco e sbarco per i passeggeri o le merci e per tutti gli altri servizi nel porto (art. 33 legge 5 aprile 1908, n. 111), sotto l'osservanza delle disposizioni legislative di carattere generale.

È peraltro escluso dalla competenza del Consiglio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdi-

zione penale marittima nel porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica, e la dogana, nonchè i servizi dell'emigrazione e la giurisdizione relativa.

Le deliberazioni del Consiglio, che non siano di mera esecuzione di precedenti deliberazioni, sono comunicate al Ministero dei lavori pubblici nel caso di cui al n. 2 ed al Ministero dei trasporti negli altri casi, e divengono esecutive dopo quindici giorni dalla comunicazione stessa.

Il ministro dei lavori pubblici ed il ministro dei trasporti hanno facoltà di annullarle per la parte di rispettiva competenza con decreto motivato, purchè questo venga comunicato nel termine di cui al capoverso precedente.

Nei casi di urgenza la deliberazione è esecutiva provvisoriamente, ma resta in facoltà del ministro di far salve le conseguenze dell'atto verificatesi anteriormente all'annullamento stesso.

Art. 7.

La Commissione di cui al n. 4 dell'articolo precedente è costituita come segue:

il presidente dell'ente autonomo, che la presiede;

il capo compartimento delle ferrovie dello Stato, o un suo delegato;

l'ingegnere direttore dell'Ufficio speciale del genio civile;

il capitano di porto o un suo delegato;

il direttore della dogana o un suo delegato;

l'ispettore preposto ai servizi dell'emigrazione;

il dirigente l'Ufficio di pubblica sicurezza del porto;

il medico di porto;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio;

un rappresentante dei lavoratori del porto.

Art. 8.

Per provvedere alle spese per le opere di cui all'art. 1 la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a concedere prestiti all'ente autonomo nei limiti e nei modi stabiliti nella convenzione approvata col presente decreto.

Art. 9.

Il Governo del Re ha facoltà in ogni tempo, per gravi motivi, inteso il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio affidandone le funzioni ad un R. commissario.

Il Consiglio deve essere ricostituito al più tardi nel termine di sei mesi, e, quando speciali condizioni richiedano un prolungamento dei poteri del R. commissario, il Governo del Re vi provvede con decreto Reale su parere conforme del Consiglio di Stato.

Tale proroga non può eccedere i sei mesi.

Art. 10.

Passa all'ente, per il tempo della sua durata, l'esercizio dei diritti spettanti al Comune e alla Camera di commercio circa le concessioni pei bacini di carenaggio e dei magazzini generali, l'esercizio delle grue elettriche esistenti nel porto, i diritti dello Stato sui sylos, nonchè il diritto di uso dei capannoni testè costruiti per depositi di juta e cotone.

Spettano inoltre all'ente, per il tempo della sua durata, i canoni per le occupazioni temporanee di aree coperte e scoperte nel porto di Napoli, compresi quelli relativi a concessioni vigenti. Gli spettano anche i canoni per le occupazioni delle aree che risulteranno dalle espropriazioni del rione Concerie, contemplato nel progetto, o degli edifici dei Granili, se e quando siano lasciati liberi dall'Amministrazione militare e che potranno essere comunque trasformati e adattati per esigenze del commercio e dell'industria marittima.

Sono deferite al Consiglio le attribuzioni spettanti al capitano di porto per le licenze di concessione per occupazione di aree nel recinto del porto.

Art. 11.

Alla scadenza del termine assegnato alla durata dell'ente autonomo, le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite sono devolute allo Stato.

Art. 12.

È istituita a favore dell'ente una soprattassa di ancoraggio di centesimi cinque per tonnellata di stazza netta a carico delle navi che entrano nel porto di Napoli, nei limiti e con le modalità di cui al R. decreto 21 dicembre 1899, n. 465 per la applicazione della detta soprattassa nel porto di Genova.

È inoltre data facoltà all'ente, con l'approvazione dei ministri dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti, di elevare fino a dieci centesimi la soprattassa di ancoraggio e di istituire uno speciale diritto sugli imbarchi o sbarchi di passeggeri nel porto di Napoli, fatta eccezione per le provenienze e per le partenze dal golfo di Napoli e dalle isole delle provincie di Napoli e di Caserta. Tale diritto non potrà superare L. 1 per i passeggieri di 3ª classe, L. 2 per quelli di 2ª classe e L. 5 per quelli di 1ª classe.

Art. 13.

Fermo restando il disposto dell'art. 6, alla esecuzione delle opere provvede il genio civile, secondo le norme stabilite per i lavori di conto dello Stato, mediante l'Ufficio speciale per le opere marittime, cui non potranno essere assegnate altre attribuzioni.

Anche nei riguardi di tali lavori restano inalterate le funzioni dell'ispettore compartimentale.

Art. 14.

La vigilanza e la tutela sull'ente sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero del tesoro e da quello dei trasporti per la parte di rispettiva competenza. Essi possono inoltre, in ogni tempo, disporre ispezioni e verifiche sull'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

Art. 15.

L'ente autonomo deve compilare due distinti bilanci: uno per la gestione e la esecuzione delle opere di cui all'art. 2, e l'altro per ogni altra sua attività.

Le spese generali di amministrazione saranno proporzionalmente ripartite fra i due bilanci.

Art. 16.

Il prodotto netto dell'esercizio della varie attività sarà destinato a costituire uno speciale fondo per il raggiungimento degli scopi dell'ente.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dei trasporti e dell'industria, sarà approvato il regolamento dell'ente, nel quale saranno anche comprese le disposizioni attinenti al patrimonio, alla contabilità e alla vigilanza.

Art. 18

Il servizio di tesoreria dell'ente sarà fatto dal Banco di Napoli.

Art. 19.

E' data facoltà al comune di Napoli di affidare all'ente la esecuzione dei lavori nella zona aperta, di cui alla legge 8 luglio 1904, n. 351, e la cessione di aree nella detta zona per l'impianto di stabilimenti industriali.

Di tale gestione dovrà essere tenuto conto separatamente.

I mutui autorizzati con la legge 8 luglio 1904, n. 351 e con la legge 5 luglio 1908, n. 351, saranno in tale caso contratti dal Comune nell'interesse dell'ente, restando a carico del Comune i relativi interessi e l'ammortamento.

Art. 20.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di affidare all'ente, a rimborso di spese, con l'osservanza, per quanto riguarda i contributi, delle disposizioni della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) le opere portuali non comprese nell'annessa convenzione e quelle contemplate nel presente decreto dopo i collaudi; nonchè la esecuzione delle opere di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 258, e di altre già autorizzate.

Art. 21.

Alle espropriazioni occorrenti per la esecuzione dei lavori di ampliamento della zona contigua al porto, delle opere ulteriori dirette a congiungere il porto con la zona industriale, all'ampliamento di

questa e alle espropriazioni di aree per la costruzione così di opere pubbliche come di stabilimenti industriali, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le aree per gli stabilimenti industriali dovranno essere cedute al prezzo di costo.

Le operazioni relative alle dette espropriazioni, che si effettueranno gradualmente, a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dall'ente, il quale potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, da approvarsi dal prefetto di Napoli.

Il prefetto determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per i risarcimenti che eventualmente potessero competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 22.

Passeranno a far parte del territorio amministrativo di Napoli per l'ampliamento della zona aperta le prossime zone ad oriente della medesima ed appartenenti ai comuni di San Giovanni a Teduccio, di Barra e di Ponticelli, sino a raggiungere il confine segnato nelle piante topografiche catastali dalle seguenti strade rispettivamente pei diversi tre Comuni:

a) in comune di San Giovanni a Teduccio:

Via Vigliena, dalla spiaggia all'attraversamento con la via di San Giovanni a Teduccio; segue primo tronco della via provinciale per Ottaiano sino all'incontro con quella dello Sperone; segue tronco di via provinciale dello Sperone sino al limite col tenimento di Barra sulla via comunale Figurella;

b) in comune di Barra:

Strada comunale traversa, dalla via dello Sperone, seguendo il tronco pressochè parallelo all'alveo di Pollena o di seguito a quello normale al medesimo ed altro successivo sino da ovest ad est lungo il confine fra Barra e Ponticelli, sino a raggiungere la via comunale Tierso; segue tronco di via comunale Tierso, sino a raggiungere il confine col comune di Ponticelli, sulla via provinciale delle Brecce;

c) in comune di Ponticelli:

Tronco di via comunale Gaelone dalla provinciale delle Brecce fino a raggiungere il confine con il tenimento di Napoli sul fiume San Severino.

In quest'ultimo Comune la zona corrispondente confina ad ovest con la parte di tenimento di Barra, che come sopra passa in quello amministrativo di Napoli.

I rapporti tra i comuni di Napoli, San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, in dipendenza della presente disposizione, saranno regolati con decreto del ministro dell'interno, sentiti i quattro Consigli comunali ed il Consiglio provinciale di Napoli.

Art. 23.

Alle risultati aree, da passare nel comune di Napoli e di cui all'articolo precedente, in espansione della zona aperta, saranno ancora per lo stesso scopo aggregate le residuali zone in comune di Napoli a sud della via provinciale delle Puglie e del nuovo rilevato della ferrovia Napoli-Foggia, sino a raggiungere i confini dei prossimi comuni di Ponticelli e di San Pietro a Patierno.

Art. 24.

Agli stabilimenti industriali che sorgeranno nella zona aperta in ampliamento della esistente saranno estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica, in quanto applicabili, fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 258, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

Il piano regolatore delle opere della zona medesima, da coordinarsi con gli attuali impianti ferroviari (nonchè delle espropriazioni, da effettuarsi secondo le norme della cennata legge del 1904, di tutte le aree e fabbricati in essa zona compresi e da adibirsi per impianti di stabilimenti industriali e case operaie) sarà presentato dall'ente concessionario non oltre il 30 giugno 1918 e approvato con R. decreto. Le corrispondenti espropriazioni saranno fatte dall'ente, totali o parziali per ciascun fondo, a misura che il bisogno lo richiederà.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 14 e 15 del nuovo testo unico 14 giugno 1917, n. 971, per la imposta e la sovraimposta sui profitti di guerra, si applicano anche agli investimenti e impianti siderurgici, metallurgici, cantieri navali che verranno creati nel territorio del comune di Napoli entro il periodo di tempo assegnato con la convenzione per il compimento delle opere portuali.

Art. 26.

La convenzione approvata con il presente decreto, i contratti di appalto, i verbali per le espropriazioni e tutti gli atti ad essa inerenti e conseguenti, saranno registrati col diritto fisso di una lira e con esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria.

È applicabile la disposizione dell'art. 16, comma 2°, della legge 11 dicembre 1910, n. 855, per la esenzione della imposta di R. M. sugli interessi del mutuo che viene concesso dalla Cassa di risparmio; così pure le quote di annualità cedute saranno esenti dal contributo dei centesimi di guerra, di cui ai decreti 21 novembre 1915, n. 1643, allegato 2, e 21 maggio 1916, n. 635, tanto sugli interessi che sul capitale.

Art. 27.

I contributi degli enti locali per le opere di cui al presente decreto saranno versati direttamente al tesoro in venti annualità in conformità della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Alle opere della scogliera di protezione di cui all'art. 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 della citata legge.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — MEDA — NITTI — CIUFFELLI — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 405. **Decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, col quale**, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il giardino d'infanzia « Regina Margherita » di San Zeno Naviglio (Brescia), è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 411. **Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1918, col quale**, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, ed a seguito dell'autonomia scolastica concessa ai comuni di Bienno e Borno (Brescia), con decreti Luogotenenziali 27 gennaio 1918, nell'elenco annesso al R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, sono annullate le partite numeri 18 e 24, rispettivamente di L. 4651,42 e di L. 10.101,04, relative ai Comuni suddetti, a datare dal 1° aprile 1918.

N. 423. **Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, col quale**, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, è istituita in Orvieto una R. scuola professionale femminile di 1° grado, col nome di « R. scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri ».

L'ALTO COMMISSARIO per i profughi di guerra

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1918 che dà facoltà all'Alto commissario di affidare a commissari speciali l'incarico di vegliare sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi appartenenti ai paesi di nazionalità italiana, già occupati dal R. esercito, di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme vigenti nel Regno a loro favore nei rapporti di diritto privato, come in quelli di diritto pubblico; di informare l'Alto commissario dei loro bisogni individuali e collettivi; di presentare quelle proposte che ritenessero opportune per agevolarne il soggiorno nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giuseppe Ceschia è nominato commissario speciale, con l'incarico di esercitare nei riguardi dei profughi appartenenti al comune di Capriva tutte le attribuzioni di cui all'art. 1° del decreto avanti citato.

Art. 2.

Il predetto commissario dovrà stabilire la propria residenza a Livorno, e riceverà un assegno mensile di lire trecento, a decorrere dal 1° aprile 1918.

Roma, 31 marzo 1918.

L'Alto commissario per i profughi di guerra: LUIGI LUZZATTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Avviso.

Militari che in base al decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1954, e per disposizione dei ministri della guerra e delle armi e munizioni sono stati mantenuti a lavorare in qualità di comandati presso le ditte alle quali appartengono:

Militari Viani Francesco, 1895-1, qualificato mugnaio — Amoretti Battista, 1896-1, id., meccanico, appartenenti alla ditta Industria cementi Portland di Oneglia, si concede che rimangano a lavorare presso la ditta in qualità di comandati.

Militare Montone Luigi, 1894, qualificato tornitore specialista, appartenente alla ditta Renato De Luca di Napoli, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato, sino all'esaurimento del contratto in corso e cioè fino al 30 giugno 1918.

Militare Vuoto Antonio, 1895-1, qualificato spedizioniere, appartenente alla ditta Rueping di Napoli, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato sino al 30 aprile 1918.

Militari Barbagallo Arturo, 1893, qualificato tornitore — Adinolfi Francesco, 1893, id. tornitore — Todisco Raffaele, 1893, id. aggiustatore — Iniziato Vincenzo, 1893, id. fresatore — Natullo Luigi, 1893, id. tornitore, appartenenti alla ditta Cantiere Armstrong di Pozzuoli, si concede che rimangano a lavorare presso la ditta in qualità di comandati.

Militare Rebesco Luigi, 1895-1, qualificato impiegato amministrativo, appartenente alla ditta Silurificio Whitehead di Napoli, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato fino al 31 maggio 1918.

Militare Camanzi Alberto, 1893, qualificato tornitore, appartenente alla ditta Augusto Pancaldi di Bologna, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato fino al 30 giugno 1918.

Militare Venturi Angelo, 1894-1, qualificato capo officina, appartenente alla ditta Maccaferri e Pisa di Castelnuovo (Napoli), si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato.

Militare Covani Athos Edmondo, 1895, qualificato addetto ai lavori di contabilità e scritturazione, appartenente alla R. zecca di Roma, si concede che rimanga a lavorare presso la R. zecca in qualità di comandato.

Militare Castagna Natale, 1895, qualificato aggiustatore-meccanico, appartenente alla ditta Società anonima elettrotecnica palermitana, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato.

Militare Seccia Michele, 1897, qualificato elettricista, appartenente alla ditta Società anonima elettrotecnica palermitana, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta sino al 30 aprile 1918, in qualità di comandato.

Militare Giordani Francesco, 1896, qualificato direttore tecnico, appartenente alla ditta Società Ittiolo di Napoli, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta in qualità di comandato.

Militari Arosio Giuseppe, 1894-3, qualificato avvolgitore trasformatori — Colombo Riccardo, 1895-3, id. id. motori, appartenenti alla ditta Società elettromeccanica lombarda di Monza, si concede che rimangano a lavorare in qualità di comandati presso la ditta.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Pinna Adelaide di Porcu Felicino, soldato, L. 630 — Robbioni Giuseppa di Saibeni Antonio, id., L. 630 — Cattani Elvira di Mezzadri Ernesto, id., L. 730 — Minacapelli Loboria di Spataro Calogero, id., L. 630 — Rano Maria Teresa di Mucciardi Vincenzo, id., L. 840 — Magrini Silvia di Penni Daniele, id., L. 630 — Vanin Marianna di Bastianello Giorgio, id., L. 630 — Mancin Filomena di Azzalin Primo, id., L. 630 — De Zordo Teresa di De Bon Giovanni Batt., id., L. 630 — Pesenti Rosa di Piccioli Alessandro, id., L. 630 — Picchierri Maria di Franco Leonardo, id., L. 630.

Manisclaco Elisabetta di Palmieri Filippo, soldato, L. 630 — Capo di Casa Ottavia di Pagnotta Romolo, id., L. 680 — Vanfagna Maria di Cavallero Giuseppe, id., L. 630 — Marangoni Augusta di Ferrari Alfredo, id., L. 630 — Bertana Ernesta di Osta Francesco, id., L. 630 — Bernardini Violante di Cini Giuseppe, id. L. 630 — Caspini Giuseppe di Paoletti Emilio, id., L. 630 — Chiodi Pasquina di Ragnoli Eligio, id., L. 840 — Marinone Rosa di Pastore Floriudo, id., L. 630.

Cardani Giovanna di Lochetti Cesare, soldato, L. 630 — Perconte Licatese di Benfari Savino, id., L. 630 — Turrini Medarda di Arbizzani Ernesto, id., L. 630 — Berger Maria di Berettaz Giovanni, id., L. 630 — Oca Augusta di Brighetti Ettore, id., L. 630 — Girardi Maddalena di Zonca Giuseppe, id., L. 630 — Preite Concetta di Alibrando, id., L. 630 — Ranzolin Maria di Crosara Giovanni, id., L. 630.

Attoli Sisinni Angela di Puggioni Pietro, soldato, L. 630 — Demma Antonina di Santino Giuseppe, id., L. 630 — Marzo Palma di Carluccio Luigi, id., L. 630 — Rizzi Maria di Ribecchi Giuseppe, id., L. 630 — Tumaini Virginia di Capozza Tesio, id., L. 630 — Landisa Raffaella di Pacada Raffaele, id., L. 630 — Ricaldone Luigia di Ricaldone Pietro, id., L. 630 — Guatelli Luigia di Granelli Giovanni, id., L. 630 — Catucci Antonietta di Di Marco Lorenzo, id., L. 630 — Abruzzese Rosa di Petrosino Salvatore, id., L. 630 — Argenti Annina di Del Pianta Santi, id., L. 630 — Cresci Maria di Pansardi Carlo, id., L. 630.

Monticelli Rosa di Ridori Giuseppe, id., L. 680 — Cazzola Luigia di Beltrami Antonio, id., L. 730 — Miglietta Maria di Maglio Antonio, id., L. 630 — Borio Pasqualina di Boero Domenico, id., L. 630 — Gullotta Agata di Vitali Filippo, id., L. 630 — Amantini Maria di Cesari Giovanni, id., L. 680 — Milella Maria di Partipilo Giovanni, id., L. 630 — Spiazzi Ida di Gonzato Silvino, caporal maggiore, L. 840 — Belli Pasqua di Iaffrati Luigi, soldato, L. 630 — Miranda Domenica di D'Alessio Attilio id., L. 630 — Graziani Domenica di Neccia Antonio, id., L. 630 — Cavalieri Marianna di Zanetti Giuseppe, id., L. 630 — Perbellini Tullia di Givelli Vincenzo, sergente maggiore, L. 1120.

Buriani Emma di Crocioni Pietro, caporale, L. 990 — Iachino Antonia di Iachino Filippo, soldato, L. 630 — Delledera Grazia di Ruospo Nicola, id., L. 630 — Lavia Carmela di Salvatore Giovanni, id., L. 680 —, Carlevari Maria di Sampietro Luigi, id., L. 630 — Siega Ducatori di Sanadro Vincenzo, id., L. 680 — Bonetta Marina di Bonazzi Gottardo, id., L. 630 — Lasdisca Elisabetta di Cortese Pasquale, id., L. 630 — Bulgarelli Maria di Scardova Antonio, id., L. 630 — Antonielli Maria di Ristori Alessandro, id., L. 630 — Manocci Filomena di Grossi Ranieri, id., L. 680 — Pinduccini Teresa di Careddu Semplicio, id., L. 680 — Pinduccini Teresa di Careddu Semplicio, id., L. 630 — Rossetti Giuseppa di Tardio Marco, id., L. 630 — Belli Emilia di Franceschi Pietro, caporale, L. 840.

Accornero Marianna di Accornero Giovanni, soldato, L. 630 — Zanelli Emilia di Beccarelli Domenico, id., L. 630 — Camella Margherita di Paternò Carmelo, id., L. 630 — Rubini Santina di Mercatali Giovanni, id., L. 630 - Muggiati Maria di Cignoli Giovanni, id., L. 630 — Aceti Alessandra di Tomassoni Giuseppe, id., L. 630 — Ariosti Ida di Panizzino Pietro, id., L. 1120 — Viviani Maria di Moggia Giacomo, id., L. 630 — Crudo Maria di Caldo Francesco, id., L. 630 — Pizziconi Maria di Maggi Clemente, id., L. 630 — Danielli Adelaide di Canellini Augusto, id., L. 630 — Vinco Anna di Battaglia Silvio, id., L. 630 — Caponi Quintilia di Lauri Francesco, caporale, L. 890 — Reverdy Janne di Permette Dante, id., L. 840.

Tottoli Maria di Carrarello Attilio, soldato, L. 680 — Cantarella Filippa di Furnari Rosario, id., L. 630 — Sorrentino Anna di Carità Arturo, id., L. 680 — Lansard Maria di Gorret Luca, caporale, L. 840 — Pavan Amalia di Bottega Giovanni, soldato L. 780 — Perin Maria di Moretto Angelo, id., L. 630 — Campa Antonia di Spaccaterra Angelo, id., L. 630 — Basso Maria di Galliano Pietro, id., L. 630 — Brioschi Alessandrina di Piazza Giacobbe, id., L. 630 — Romanelli Mariangela di Pandolfi, id., L. 630 — Riboldi Delfina di Proserpio Enrico, id., L. 630 — De Luigi Amelia di Busto Giacomo, id., L. 630 — De Lucia Angiola di Mongillo Francesco, id., L. 630 — Peccianti Rosa di Macchi Antonio, id., L. 630.

Mosca Palma di Pirani Augusto, soldato, L. 630 — Colosso Maria di Nizza Pietro, id., L. 630 — Somavilla Angela di Giordano Giovanni, caporale, L. 840 — Mombrini Maddalena di Carminali Sante, soldato, L. 630 — Delfrate Emilia di Casero Carlo, id., L. 630 — Martinetto Orsola di Cellerino Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Grilli Maria di Maiardi Giulio, soldato L. 630 — Linastra Giuseppa di Mangiogli Mario, id., L. 630 — Spera Teresa di Leonetti Luigi, id., L. 630 — Bealacci Clelia di Di Rita Mario, id., L. 730 — Bargani Giulia di Dellafiore Pietro, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 7 aprile 1918, da valere dal giorno 8 al giorno 14 aprile 1918: L. 166,57.

Roma, 7 aprile 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 12 aprile 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	77 89
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	73 95
Rendita 3 % lordo	53 50
Prestito 5 % netto	87 88
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	79 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 50
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	84 27
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	301 10
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	435 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	340 67
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	335 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	573 50
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	297 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	403 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	467 13
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	477 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	488 75
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	503 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	476 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	439 12
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	502 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	472 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *12 aprile 1918* (Bollettino di guerra n. 1053).

Vivaci azioni delle opposte artiglierie in Val Lagarina, sull'altipiano di Asiago e nella zona del Montello. Efficaci tiri di disturbo di nostre batterie contro lavoratori nemici a Ponte di Piave, San Donà e Revedoli. Nella zona montana nostri elementi esploranti molestarono l'avversario e riportarono prigionieri. Un grosso nucleo nemico, che tentava sorprendere un nostro posto avanzato nelle pendici sud del Sasso Rosso, venne prontamente respinto.

Diaz.

Settori esteri.

L'offensiva tedesca sulla direttiva Arras-Lilla-Ypres, pur continuando accanitissima dovunque, in ispecie nelle regione d'Armentières, può considerarsi nel periodo decrescente, perchè già in gran parte saldamente arginata dalle forze dell'Intesa.

Tutti i critici militari sono d'opinione che fra non molti giorni essa subirà la stessa sorte di quella contro Amiens, che fu contenuta da prima e respinta poi dall'indomita tenacia delle truppe anglo-francesi.

Il corrispondente speciale dell'*Agenzia Reuter* scrive che si ritiene, in generale, di essere abbastanza padroni della situazione in Fiandra, e che quantunque i combattimenti continuino con violenza, l'avvenire è considerato con fiducia.

In modo non dissimile si esprime il corrispondente del *Daily News*. « Siamo fermamente stabiliti - egli dice - lungo la cresta delle *fa-*

laises di Messines. Sono convinto che se dovremo muoverci di là non sarà per indietreggiare. Il nemico ha fatto qualche progresso soltanto nella regione Westram-Estaires e rimane a vedere fino a qual punto potrà sfruttare l'avanzata e volgere a proprio vantaggio lo stretto saliente da esso creato ».

Una nota ufficiale odierna da Parigi, dopo di avere riassunto la situazione militare, aggiunge: « Il combattimento continua con estrema violenza sui quaranta chilometri di fronte che separano il canale di La Bassée dal canale Ypres-Comines. È impossibile prevederne l'esito. Ma bisogna considerare la situazione con fiducia, poichè gli alleati britannici posseggono nella regione una seconda posizione potentissima, che non hanno ancora raggiunto e sulla quale la resistenza sarà grandemente facilitata. Del resto, l'arrivo dei rinforzi non mancherà di ristabilire la situazione e d'impedire che la diversione si trasformi in operazione principale ».

Mandano da Tokio che il collaboratore militare del *Jiji Shimpo* ritiene essere ora dimostrato che l'offensiva tedesca è fallita, dopo essere costata i più gravi sacrifici al nemico.

I tedeschi - egli osserva inoltre - disponevano di settantanove divisioni, gli inglesi di trentanove e i francesi di tredici. Le gloriose gesta delle truppe britanniche meritano il più completo successo. Frattanto gli alleati arrestano l'avanzata nemica.

Nella giornata dell'11 corrente l'aviazione da caccia inglese ha abbattuto 23 velivoli e un pallone frenato tedeschi e 25 altri apparecchi nemici gravemente danneggiati ha obbligato ad atterrare nelle loro linee.

Lo stesso giorno squadriglie inglesi effettuarono un'incursione sulla stazione ferroviaria di Lussemburgo, gettandovi oltre una tonnellata di bombe e constatando esplosioni sulla ferrovia e attorno alla stazione. Esse lanciarono pure 24,000 chilogrammi di proiettili sulla stazione di Saint-Quentin, sui depositi e sui campi di aviazione nella regione a nord di Mont Didier, su Bapaume, su villaggi presso la Somme e su obiettivi a Ostenda e a Zeebrugge. Un violento incendio ha distrutto gli hangars di Champion; un incendio ed una esplosione sono stati constatati alla stazione di Saint-Quentin.

Il giorno successivo gli aviatori inglesi hanno bombardato con 22 grosse bombe la stazione di Sablons-Metz, colpendo soprattutto le linee principali e i binari morti.

Anche l'aviazione francese è stata attivissima durante la nuova offensiva tedesca.

Dal 22 marzo essa ha abbattuto 98 aeroplani nemici, non perdendone che 55; e dal 5 marzo al 10 aprile ha lanciato 300,000 chilogrammi di proiettili durante le sue incursioni sulle linee e sulle retrovie tedesche.

Il bombardamento della regione parigina col solito cannone a lunga portata è continuato ieri. Vi sono 2 morti e 12 feriti.

Velivoli tedeschi hanno passato, pure ieri, le linee francesi dirigendosi verso Parigi; ma soltanto 2 sono riusciti a volare sulla regione parigina e a lanciarvi alcune bombe. Il numero delle vittime è di 11 morti e di circa 50 feriti.

In Macedonia le truppe britanniche, elleniche e francesi hanno effettuato ieri l'altro riuscitissime operazioni militari su diversi punti del fronte di battaglia, riuscendo a penetrare in taluni punti delle trincee nemiche.

In Palestina gl'inglesi hanno avanzato il 9 corrente ad ovest della ferrovia Tulkeram-Ramleb, impadronendosi dei villaggi di El Kefr e di Rufat e facendo prigionieri.

In Mesopotamia, continuando le tempeste, non vi sono state nel corrente mese ulteriori grandi azioni militari. Tuttavia gl'inglesi in alcune ricognizioni oltre Ana, sull'Eufrate, hanno catturato qualche soldato nemico ritardatario.

Maggiori informazioni sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

LONDRA, 11. — Il comunicato del maresciallo Haig della sera dell'11 dice:

Il nemico ha proseguito fortemente i suoi attacchi durante la giornata su tutto il fronte di battaglia a nord.

Violenti continui assalti sono stati lanciati nella regione del Lawe tra Loisne e Lestrem da nuove divisioni tedesche. In questa lotta la nostra 31ª divisione ha respinto attacchi incessanti, infliggendo grandi perdite al nemico e mediante vigorosi contrattacchi ha riconquistato le posizioni ove il nemico era riuscito a penetrare.

Il nemico è riuscito a sud di Armentières a stabilirsi dopo lunga lotta sulla riva sinistra della Lys, in alcuni punti ad est di Estaires e in vicinanza di Bac Saint Maur. Il nemico traversò anche la Lys a Lestrem stamane, ma in seguito ad un nostro contrattacco dovette sgombrare il villaggio e ritraversare il fiume.

Le nostre posizioni sono state mantenute tra Estaires e Gyvenchy.

Giornata relativamente calma sul resto del fronte inglese.

Duri combattimenti avvennero a Estaires e tra questa località e Steenwerck. Il nemico attaccò pure in forza questo settore, riuscendo a respingere la nostra linea a nord di questi vari punti.

Un attacco molto risoluto si è sviluppato stamane a nord di Armentières contro le nostre posizioni in vicinanza del bosco di Ploegsteert; il nemico ha leggermente progredito.

Più a nord un violento attacco è stato sferrato stamane dal nemico contro le nostre linee presso Wytschaete e Hollebeke; fu completamente respinto dalla nona divisione che inflisse forti perdite al nemico.

La lotta continua su tutto il fronte tra il canale di La Bassée e il canale Ypres-Comines.

Giornata relativamente calma sul resto del fronte inglese.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio d'oggi, dice:

Combattimenti violenti e continui avvennero ieri sera in vicinanza di Merville e di Neuf Borgium. Il nemico continuò la sua pressione e progredì in entrambe le suddette località. Merville fu presa dal nemico durante la notte.

Gli attacchi sferrati del nemico ieri in vicinanza di Ploegsteert riuscirono dopo violenti combattimenti a respingere le nostre truppe in vicinanza di Neuve Eglise su nuove posizioni.

Sul resto del fronte di battaglia a nord, la situazione è sostanzialmente invariata.

Parte delle nostre posizioni a nord di Festubert ove il nemico era penetrato fu ripresa con contrattacchi.

Sul fronte tra Lorsne e il fiume Lawe e più a nord gli attacchi nemici furono respinti.

I combattimenti continuarono sull'intero fronte a nord del canale di La Bassée fino a Hollebeke.

A sud di Arras forti attacchi locali furono sferrati ieri contro le nostre posizioni in vicinanza di Neuville Vitasse e furono tutti respinti.

Più a nord il nemico riuscì dopo prolungato combattimento a penetrare in un nostro posto presso Tilloy-lez-Mobblaines, ma ne fu immediatamente espulso e il posto fu ristabilito.

L'artiglieria nemica spiegò crescente attività dalle due parti della Somme.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Il nemico ha mantenuto una forte pressione durante tutta la giornata a sud e a sud-ovest di Bailleul. Incessanti attacchi con grandi forze sono stati effettuati e continuano in questo settore. Le nostre truppe hanno lentamente ripiegato opponendo una continua resistenza su posizioni in vicinanza della ferrovia Bailleul, ove si trovano fortemente impegnate col nemico.

Una lotta accanita si è pure svolta su altre parti del fronte di battaglia a nord del canale di La Bassée e il nemico ha leggermente progredito fra Lame e Clarence. Le nostre posizioni sono state mantenute sugli altri fronti.

Sul resto del fronte inglese la situazione è invariata.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La lotta di artiglieria ha assunto una certa violenza, durante la

notte, nella regione di Hangar en Santerre. Ricognizioni francesi si mostrarono attive nei settori di Noyon e Canny-sur-Matz. I francesi fecero un certo numero di prigionieri.

Bombardamenti piuttosto vivi nella regione del canale dell'Oise e della foresta di Parroy.

I francesi eseguirono riusciti colpi di mano sulle linee nemiche verso Chernizy (nord dell'Ailette) e ad ovest della collina di Le Mesnil e ricondussero prigionieri.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Dopo un'intensa preparazione di artiglieria i tedeschi hanno attaccato stamane le nostre linee sul fronte Hangard en Santerre-Hourges. Si è impegnata una lotta violenta che è durata tutta la giornata. Dinanzi ad Hourges il nemico non è riuscito a progredire malgrado i suoi sforzi. Dopo parecchi attacchi infruttuosi, alimentati senza tregua con truppe fresche, i tedeschi sono penetrati in Hangard. I nostri contrattacchi ci hanno ricondotto nella parte occidentale del villaggio in cui il combattimento prosegue con accanimento.

Nel settore di Noyon lotta di artiglieria abbastanza attiva. Le nostre batterie hanno preso sotto il loro fuoco concentrazioni nemiche.

I tedeschi hanno bombardato Reims e sono scoppiati parecchi incendi, specialmente attorno alla Cattedrale.

Nella foresta di Apremont il nemico ha sferrato contro le nostre posizioni del Bois Brulé un forte attacco ed ha preso piede nei nostri elementi avanzati. Un vivo contrattacco effettuato dalle truppe franco-americane, che agivano insieme, li ha subito ricacciati. Gli americani hanno fatto ventidue prigionieri appartenenti a sei unità diverse.

PARIGI, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 11 corr., dice:

La notte è stata caratterizzata da varie operazioni locali di ricognizione che sono state effettuate da truppe britanniche, elleniche e francesi, rispettivamente ad ovest del lago di Doiran, a sud-ovest di Huma e a nord di Makovo. Le truppe alleate sono penetrate in parecchi punti nelle linee nemiche.

Attività dell'artiglieria nell'ansa della Cerna.

AUSTRIA E FRANCIA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZURIGO, 11. — Si ha da Vienna: Una nota ufficiale dice: Il signor Clémenceau tenta con un continuato travisamento dei fatti di trarsi dalla penosa situazione nella quale si è messo collo smentire la constatazione fatta nel discorso Czernin del 2 aprile.

Riteniamo superfluo dimostrare particolareggiatamente il mendacio di ogni singola sua affermazione, poichè in tal modo faremmo soltanto il giuoco della sua aperta tendenza a stornare mediante la discussione degli avvenimenti che precedettero il colloquio di Friburgo, l'attenzione da questi notevoli fatti, che, unici, hanno importanza nel discorso del conte Czernin: che cioè il signor Clémenceau, ancor poco innanzi l'ultima offensiva in occidente, prima cercò un avvicinamento con l'Austria-Ungheria e poi fece sapere che la Francia non avrebbe acconsentito alla pace senza l'annessione dell'Alsazia e Lorena.

Ora il signor Clémenceau, studiandosi di deviare l'attenzione da questo secondo punto, cerca di farlo col gettare nella discussione pretese asserzioni politiche, che l'imperatore Carlo avrebbe fatto epistolarmente e che, a quanto Clémenceau afferma, direbbero che l'imperatore aderisce ai giustificati desideri della Francia circa l'Alsazia e Lorena e che inoltre il suo ministro degli esteri la pensa come lui.

L'insensatezza di questa affermazione è evidente; essa sta in stridente contrasto con tutti i discorsi pubblici pronunciati dal ministro degli esteri e noti anche in Francia. In particolare il fatto, che neanche Clémenceau può negare, che le truppe imperiali e reali combattono per l'Alsazia e Lorena al fronte occidentale dimostra più chiaramente di qualsiasi argomento il sentimento di fede alla alleanza superiore ad ogni dubbio del nostro sovrano.

Ma, ad abbondanza, si constata esplicitamente che le asserzioni di Clémenceau sulle affermazioni epistolari dell'imperatore Carlo sono inventate dal principio alla fine.

Da tutte le asserzioni di Clémenceau risulta solo evidentemente il fatto da lui apertamente confessato che la guerra sul fronte occidentale continua perchè la Francia vuol conquistare l'Alsazia e Lorena.

Il sig. Clémenceau non avrebbe potuto fornire al mondo prova migliore che le potenze centrali combattono per la difesa dei loro possessi.

ZURIGO, 11. — Si ha da Vienna: L'imperatore Carlo ha telegrafato all'imperatore Guglielmo:

« Il presidente del Consiglio francese, messo alle strette, tenta di sfuggire alla rete di menzogne ove si è cacciato, accumulando sempre più menzogne e non teme ormai neanche di enunciare la falsa affermazione, che io avrei riconosciuto in un modo qualsiasi giustificate le domande della Francia di riconquista dell'Alsazia e Lorena. Nel momento in cui i cannoni austro ungarici, insieme con quelli tedeschi, tuonano sul fronte occidentale, non vi è certo bisogno di prova che io combatto per le tue Provincie e sono pronto a combattere anche ulteriormente, proprio come se si trattasse di difendere le mie stesse Provincie. Quantunque di fronte a questa testimonianza parlante della completa comunanza degli scopi pei quali conduciamo la guerra ormai da quasi quattro anni, ritenga superfluo perdere anche una sola parola sulla menzognera affermazione di Clémenceau, tengo tuttavia ad assicurarti nuovamente in questa occasione della piena solidarietà esistente fra te e me, fra il tuo e il mio impero. Nessun tentativo, nessun intrigo, da chiunque possano partire, indeboliranno la nostra fede e la nostra fratellanza d'armi. Insieme conquisteremo la pace onorevole ».

PARIGI, 11. — Una nota ufficiale dice:

Non vi è alcun arresto nell'ingranaggio delle menzogne. L'imperatore Carlo, sotto l'occhio di Berlino, assumendo a suo conto le smentite menzognere di Czernin, pone così il Governo francese nell'obbligo di fornirne la prova.

Ecco il testo della lettera autografa comunicata il 31 marzo 1917 dal principe Sisto di Borbone, cognato dell'imperatore d'Austria, al presidente della Repubblica Poincaré e comunicata immediatamente, con l'assenso del principe, al presidente del Consiglio francese:

« *Mio caro Sisto,*

« La fine del terzo anno di questa guerra che ha portato tanti lutti e dolori nel mondo si approssima. Tutti i popoli del mio impero sono uniti più strettamente che mai nella comune volontà di tutelare l'integrità della Monarchia anche a prezzo dei più gravi sacrifici. Grazie alla loro unione e al generoso concorso di tutte le nazionalità del mio impero, la Monarchia ha potuto resistere – saranno fra poco tre anni – ai più gravi assalti. Nessuno potrà contestare i vantaggi militari riportati dalle mie truppe specialmente sul teatro della guerra balcanica. La Francia ha dimostrato da parte sua una forza di resistenza e un magnifico slancio. Ammiriamo tutti senza riserva il mirabile e tradizionale valore del suo esercito e lo spirito di sacrificio di tutto il popolo francese. Così mi è particolarmente gradito vedere che, quantunque momentaneamente avversari, nessuna divergenza di vedute o di aspirazioni separi il mio impero dalla Francia e che sono in diritto di poter sperare che le mie vive simpatie per la Francia, congiunte a quelle che regnano in tutta la Monarchia, eviteranno per sempre il ritorno dello stato di guerra per il quale nessuna responsabilità mi può incombere.

« A questo scopo e per manifestare in modo preciso la realtà di tali sentimenti, ti prego di trasmettere segretamente e non ufficialmente al presidente della Repubblica francese Poincaré che appoggerò con ogni mezzo e usando di tutta la mia influenza perso-

nale presso i miei alleati, le giuste rivendicazioni francesi relative all'Alsazia-Lorena.

« Quanto al Belgio esso deve esser ristabilito completamente nella sovranità conservando l'insieme dei suoi possedimenti africani senza pregiudizio delle indennità che potrà ricevere per i danni da esso subiti. Quanto alla Serbia essa sarà ristabilita nella sua sovranità e in pegno della nostra buona volontà siamo disposti ad assicurarle un accesso equo e naturale al mare Adriatico, nonchè larghe concessioni economiche.

« Da parte sua l'Austria-Ungheria chiederà come condizioni primordiali e assolute che il Regno di Serbia cessi in avvenire ogni relazione e sopprima ogni società o gruppo il cui scopo politico tenda verso la disgregazione della Monarchia ed in particolare la *Narodne Obrana* e impedisca lealmente e con tutti i mezzi in suo potere qualsiasi specie di agitazione politica in questo senso, sia in Serbia sia fuori delle sue frontiere e ne dia assicurazione sotto garanzia delle potenze dell'Intesa.

« Gli avvenimenti verificatisi in Russia mi costringono a riservare le mie idee a tale proposito fino al giorno in cui vi sarà stabilito un Governo legale e definitivo.

« Dopo avere così esposto le mie idee ti pregherei di espormi a tua volta, dopo averne riferito con queste due potenze, l'opinione di massima della Francia e dell'Inghilterra allo scopo di preparare così un terreno di accordo in base al quale potrebbero essere impegnate conversazioni ufficiali e giungere allo scopo con soddisfazione di tutti.

« Sperando che così potremo presto da una parte e dall'altra porre termine alle sofferenze di tanti milioni di uomini e di tante famiglie che sono nella tristezza e nell'ansietà, ti prego di credere alla mia vivissima e fraterna affezione.

« *Carlo* ».

Il conte Czernin avendo riconosciuto nella nota dell'8 aprile l'esistenza di questo negoziato dovuto all'iniziativa di una personalità « di grado molto superiore al suo » il Governo austriaco è ora messo in mora di spiegarsi sul tentativo da esso confessato e sui particolari dei colloqui del suo delegato.

CRONACA ITALIANA

Il saluto di Wilson al popolo di Roma. — Il Presidente degli Stati Uniti ha inviato a Guglielmo Marconi il telegramma seguente:

« Il vostro messaggio trasmessomi a nome del popolo di Roma riunitosi per celebrare l'anniversario dell'entrata in guerra degli Stati Uniti mi ha dato e sono sicuro darà a tutti gli americani la più grande soddisfazione. È assai lusinghiero di essere associati con chi nutre per noi amicizia così sincera e di sentire che noi cooperiamo con una nazione risvegliata come la nostra non solo dalla necessità della presente lotta ma anche dal suo profondo e grave significato.

Io vi prego di voler trasmettere se ne avete l'opportunità a coloro dei quali vi siete reso interprete i miei più cordiali sentimenti e la più sincera espressione di amicizia dell'America.

Woodrow Wilson ».

Croce Rossa americana. — Ieri, a Genova, nell'aula consiliare del Municipio, presenti molte autorità, il delegato della C. R. A. maggiore Fuller ha consegnato al sindaco 80 mila lire da erogarsi quale dono pasquale alle famiglie dei richiamati combattenti del circondario.

Pronunziarono patriottici discorsi il sindaco, il generale Zavattari, il prefetto ed altre autorità e i rappresentanti americani.

Croce Rossa italiana. — L'ultimo elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna la somma di L. 20,381,481.79.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 9. (Ritardato per interruzione di linea). — L'imperatore del Giappone ha diretto al re Giorgio un telegramma, nel quale dice: « Il modo con cui le vostre truppe hanno in questi ultimi giorni resistito con successo all'urto dell'offensiva più accanita che il nemico abbia effettuato, accresce la mia ammirazione per le loro splendide qualità militari e la mia fiducia nel trionfo finale delle forze alleate ».

Il re ha risposto: « Condivido la fiducia di Vostra Maestà Imperiale nel trionfo finale della nostra causa ».

SAN GIOVANNI DI TERRANOVA, 11. — Si è riunito il Parlamento per considerare le misure da prendere allo scopo di mantenere gli effettivi dei reggimenti di Terranova. Intanto è stato pubblicato un decreto che vieta la partenza dalla colonia di tutti i celibi in età militare.

PARIGI, 12. — I giornali commentano l'incidente della lettera dell'imperatore Carlo e dicono che Clémenceau continua nel suo metodo leale e vigoroso, che non risparmia il nemico sorpreso in flagrante delitto di duplicità o di incoscienza.

Il *Journal des Débats* constata che l'Austria-Ungheria tentò sempre di intorbidare i rapporti fra la Francia e l'Italia. Rileva che la lettera dell'imperatore Carlo, che parla dell'Alsazia-Lorena, del Belgio e della Serbia, non parla dell'Italia. Per l'Austria, dice il giornale, il prezzo di un mercato con la Francia è il conflitto con l'Italia, come per la Germania un accordo con la Francia è la rottura con l'Inghilterra. Non ci è stata mai offerta la pace; ci è stato solo proposto di tradire i nostri alleati.

Il *Petit Parisien* scrive: La prova incancellabile è là. Il diritto proclamato nel 1917 rimane diritto nel 1918. Se l'imperatore Carlo contesta il gesto, onorevole del resto, fatto or sono dodici mesi, è perchè Guglielmo II gli ha intimato di rinnegare sè stesso. Ma non basta smentirsi. Il documento rimane e s'impone all'attenzione del mondo. La controversia tra la Francia e l'Austria non è forse chiusa; ma la controversia tra l'Austria e la Germania comincia adesso. Sarebbe strano che l'imperatore Guglielmo leggesse con serenità la lettera dell'imperatore Carlo al principe Sisto.

LONDRA, 12. — La Camera dei comuni ha respinto con 262 voti contro 152 la proposta di stabilire a 48 anni l'età militare precedentemente fissata a 50 anni.

Il cancelliere dello scacchiere Bonar Law, rispondendo ad una interrogazione circa la posizione del generale Foch, dichiara che questi, nominato con piena approvazione del Governo e dei generali interessati, dirige la strategia dei due eserciti, ed ha il potere di generale in capo. Risulterà da ciò una più stretta coordinazione che nel passato.

PARIGI, 13. — Il presidente Wilson ha così risposto al telegramma di Clémenceau in occasione dell'anniversario dell'entrata in guerra degli Stati Uniti:

« Ho ricevuto col più grande piacere ed ho altamente apprezzato il vostro gentile e generoso messaggio del 5 corrente. Sono lieto di vedere così mirabilmente interpretati da un uomo che conosce bene l'America lo spirito che ci anima e lo scopo cui tendiamo. Credo di potere assicurarvi che tale omaggio consoliderà la decisione della democrazia degli Stati Uniti per la continuazione della guerra che essa conduce per la difesa dei suoi diritti e per la difesa dei diritti di tutti gli altri uomini liberi.

Gli Stati Uniti rimarranno associati al popolo di Francia che ammirano tanto e pel quale la loro ammirazione non ha fatto che aumentare durante questa guerra in cui il popolo francese ha dato al mondo una grande forza morale ed ha dimostrato una energia che non conosce nè scoraggiamento nè paura. Il più cordiale saluto del popolo americano va, insieme al mio, attraverso l'Oceano, ai valorosi camerati coi quali lottiamo in comune ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.